

IL CASO / Lo ha deciso la Corte d'Appello in merito alla minore della media Valle contesa dalla madre naturale e dalla nonna paterna

La bambina DEVE rimanere a casa della mamma

I legali dell'anziana: «I servizi sociali raccontano una storia che non è quella reale»; sollevate perplessità sulla condotta dell'avvocato della controparte

AOSTA - «Nulla che non ci aspettassimo, soprattutto considerando che la Corte d'Appello, senza alcuna istruttoria e in maniera molto superficiale, ha deciso di rigettare il nostro ricorso, scegliendo di non accogliere nemmeno le richieste avanzate dal procuratore generale di Torino, che aveva chiesto l'audizione della minore e l'effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio. Diciamo che è stata ascoltata soltanto una delle due parti in causa, e questa non è stata certamente la nostra».

Sono parole che denotano una certa amarezza, quelle dell'avvocato Nicoletta Spelgatti di Aosta, legale della nonna della media Valle che il 20 ottobre scorso, dopo nove anni in casa con lei, ha visto la nipotina trasferita ad Aosta, a casa della mamma naturale, in esecuzione di un decreto emesso il 4 settembre del 2013 dal Tribunale per i minori di Torino.

«La nonna non ha mai voluto negare la nipotina alla mamma naturale, il fatto è che è stata la madre stessa che per nove anni non si è mai interessata della figlia» - continua l'avvocato Spelgatti -. I servizi sociali sappiamo per certo che si sono mossi seguendo l'assunto 'siccome c'è finalmente una mamma, diamola alla mamma', la specie però che anche i giudici della Corte d'Appello l'abbiano fatto proprio senza prima verificare attentamente la nuova situazione socio-psicologica in cui versa la bambina».



Nicoletta Spelgatti



Ubaldo Valentini

Di una minore «radicata dall'unico affetto che aveva» parla invece Ubaldo Valentini, presidente nazionale dell'Associazione genitori separati per la tutela dei minori, a maggior ragione «dopo la morte del padre nel 2008. Purtroppo è avvenuto quello che temevamo - continua Valentini - i servizi sociali hanno descritto una storia che non è quella reale e i giudici ci han-

no creduto, motivando la decisione addirittura con l'assurda conclusione che se la nonna ha chiesto l'affido condiviso della nipote, evidentemente reputa idonea la capacità genitoriale della mamma». A questo punto, per assurdo, la colpa della nonna è stata quella di non aver chiesto l'affidamento esclusivo della nipote. In un simile contesto, in cui si

intrecciano rapporti familiari travagliati e un legale, quello della madre naturale, che all'epoca della separazione difendeva il padre della minore «asserendo fatti e circostanze sulla condotta materna che oggi puntualmente nega», puntualizza Valentini, «l'unica cosa che ci premeva era garantire alla bambina un passaggio dalla nonna alla madre meno traumatico, anche perché, secondo nostre indagini, tutte opportunamente documentate e prodotte, sappiamo per certo che la bambina non vive dove dichiarato ai servizi sociali (la casa del nonno materno, ndr) - continua l'avvocato Spelgatti -. In più è rimasta insoluta la questione relativa agli stili di vita della madre, con un passato di tossicodipendenza e alcol secondo relazioni del SerT, che però non sono state prese in considerazione dai giudici, che hanno invece preso per buone le dichiarazioni della donna, che ha negato di avere avuto in passato problemi di alcol e stupefacenti».

Della pronuncia depositata martedì scorso alla cancelleria della Corte d'Appello di Torino, che ha disposto che la minore deve continuare a rimanere là dov'è stata colllocata dal 20 ottobre, avremmo voluto parlarne sia con i servizi sociali, che però del caso specifico non parlano, sia con il legale della mamma naturale, che non siamo riusciti a contattare nonostante i tentativi effettuati.

■ Patrick Barmasse